



Servizio Registro delle Imprese
Per contatti: E-mail: pratiche.ri@pd.camcom.it

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova
Al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Padova

A tutti gli iscritti

Alle Associazioni imprenditoriali

Loro Sedi

Oggetto: Deposito situazione patrimoniale dei consorzi con attività esterna e dei contratti di rete anno 2021

Entro il 1° marzo 2021:

- i consorzi con attività esterna¹ (cod. atto 720),
- e i contratti di rete² con personalità giuridica (reti soggetto), che hanno istituito un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un'attività con i terzi³ (codice atto 722)

devono depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020.

Qualora la chiusura dell'esercizio annuale sia in altra data, **il deposito deve comunque avvenire entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale** (art. 2615 bis codice civile).

Si ricorda che l'espressione "situazione patrimoniale" contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all'articolo 2423 c.c. *(in forza del richiamo letterale contenuto*

¹ articoli 2612 e seguenti del codice civile

² Con il **contratto di rete** due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato(art. 3, co. 4 ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33)

³ La legge n. 154/2016 (collegato agricolo) all'articolo 17, prevede una disposizione in materia di **contratto di rete** in cui viene precisato che il deposito della **situazione patrimoniale** presso il Registro delle Imprese nel mese di febbraio dell'anno successivo si applica solo per le «**reti soggetto**» e cioè per quelle che hanno acquisito la soggettività giuridica. Quindi per le reti contratto, che normalmente è la forma che viene utilizzata in agricoltura, non c'è l'obbligo di presentare la situazione patrimoniale alla Camera di Commercio.

nell'articolo 2615 bis c.c. alle "norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni") il quale comprende, oltre allo **stato patrimoniale, anche il conto economico e la nota integrativa.**

L'adempimento **non comporta il deposito del verbale di approvazione** della situazione patrimoniale **né dell'elenco dei consorziati.**

Tutti i documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) **vanno presentati in formato XBRL**, secondo lo standard XBRL reperibile al seguente link <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili>.

Qualora si ritenesse che la vigente tassonomia non è compatibile con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all'articolo 2423 c.c., i prospetti contabili dovranno essere allegati alla domanda di deposito, in aggiunta al file in formato **XBRL, anche in formato PDF/A**. In questo caso occorre indicare le motivazioni del doppio deposito in calce alla nota integrativa o nel quadro "Note" del modello B.

L'adempimento comporta il versamento dei **diritti di segreteria** pari ad euro 62,70 e dell'**imposta di bollo** pari ad euro 65,00.

Il ritardato o l'omesso deposito della situazione patrimoniale comporta una sanzione amministrativa (come previsto dall'art. 2630 codice civile) di:

- € 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito del bilancio, se l'adempimento è effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti;
- € 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito, se l'adempimento è effettuato oltre il termine previsto al punto precedente.

Per maggiori informazioni sul formato elaborabile XBRL e per scaricare gli applicativi gratuiti si rimanda al sito: <http://webtelemaco.infocamere.it/>, nell'**apposita sezione dedicata ai Bilanci in formato XBRL.**

PER QUANTO RIGUARDA INVECE:

ConSORZI di garanzia collettiva dei fidi

Ai sensi dell'art. 13, comma 35, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.

L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed **entro 30 giorni dall'approvazione** una copia del bilancio (corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea) **deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori.**

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale i consorzi fidi sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati** riferito alla data di approvazione del bilancio.

ConSORZI per l'internazionalizzazione

L'art. 42 comma 3 del [Decreto Legge 22 giugno 2012, n.83 art.42, commi 2 e 6](#), convertito con legge 7 agosto 2012, n.134 qualifica consorzi per l'internazionalizzazione i consorzi che hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere. **Il comma 7 del medesimo articolo estende ai consorzi per l'internazionalizzazione le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35 e 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326.** Pertanto, anche nei **consorzi per l'internazionalizzazione** l'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed **entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio**, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal **verbale di approvazione dell'assemblea deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori.**

In caso di tardivo deposito verranno applicati gli importi della sanzione previsti dall'art. 2630 codice civile.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale i consorzi per l'internazionalizzazione sono tenuti altresì al **deposito dell'elenco dei consorziati** riferito alla data di approvazione del bilancio.

INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI

- La Camera di Commercio di Padova **non accetta** il deposito di situazioni patrimoniali e dei bilanci con l'utilizzo della "procura speciale".
- **La domanda di deposito della situazione patrimoniale\bilancio può essere firmata SOLO con le seguenti modalità:**
 - a) da un **legale rappresentante** del consorzio (amministratore o liquidatore);
 - b) dal **professionista incaricato ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340** che dovrà inserire nel quadro note del modello fedra la seguente dichiarazione: ***"Il sottoscritto....., iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dial n...., dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all'assolvimento del presente adempimento"***. Qualora il professionista sia in possesso del certificato di ruolo potrà omettere i dati identificativi della sua iscrizione ma non il seguito della dichiarazione.
- **Richieste di rettifiche e annullamenti di situazioni patrimoniali depositate:** si fa presente che l'ufficio non può accogliere né richieste di apertura correzione di istanze depositate né richieste di annullamento delle pratiche già trasmesse. Eventuali rettifiche a posteriori per

sostituire/modificare quanto già depositato sono consentite ai soli fini di pubblicizzare l'informazione corretta. Pertanto **nel modello XX Note della pratica telematica** (da aggiungere al modello principale B) **si dovrà precisare che trattasi di deposito presentato a rettifica del precedente già depositato con protocollo del ___ (indicare gli estremi n°/anno) allegando una dichiarazione resa dagli amministratori che evidenzia le parti aggiunte, modificate o soppresse e quindi i motivi del rideposito.** La precedente situazione patrimoniale depositata non potrà comunque essere cancellata e sarà sempre visibile ai terzi;

- **Il deposito a rettifica**, qualora fosse inviato oltre i termini di legge previsti, non potrà essere invocato ai fini dell'esonero dalla sanzione, che l'ufficio necessariamente dovrà rilevare.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sono disponibili nel Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI), raggiungibile dalla home page del sito camerale o direttamente a questo link: <https://supportospecialistici.infocamere.it/sariWeb/pd>, tramite menu Bilanci/Tipologia/Situazione patrimoniale oppure digitando nel box di ricerca la stringa "Situazione Patrimoniale".

La presente comunicazione, oltre che nella sezione "**In evidenza**" del SARI, è presente anche sulla [pagina dedicata del sito camerale](#).

Distinti saluti.

Il Dirigente
Andrea Malagugini
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -
art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#)) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito www.pd.camcom.it. In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)

[Link ad uso interno](#)